



LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Presidente F.F., in persona del dott. Antonio Mungo, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 dell'1 febbraio 2020, con la quale – a seguito della decisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di dichiarare l'epidemia causata dalla diffusione del virus COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale – è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato d'emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che in tale quadro generale è stato adottato il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Tenuto conto che l'**art. 83, comma 1**, dello stesso, recante *“Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”* – di fatto prorogando il termine del 22 marzo 2020 di cui al contestualmente abrogato art. 1, comma 1, del

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical stroke with a loop at the top and a horizontal stroke at the bottom, intersecting the vertical one.

D.lgs. 8 marzo 2020 n.11 – ha disposto che “***dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020*** le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”, con le sole eccezioni di cui al suo terzo comma (che in sostanza riproduce il secondo comma del pure contestualmente abrogato art. 2 del D.lgs. 11/2020);

Considerato che detto Decreto-Legge, ai sensi dell’art. 127, è entrato in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avvenuta in data 17 marzo 2020;

Ritenuto quindi che con il presente provvedimento, preso atto del generale rinvio delle udienze normativamente disposto come sopra indicato, debba procedersi ad individuare, per ciascun Consigliere assegnatario, le date nelle quali andranno successivamente trattati i procedimenti allo stato fissati per l’udienza dell’**1 aprile 2020**;

Rilevato che, per quanto attiene alla materia civile, il predetto art. 83, comma 3, lett. a), dispone che debba invece comunque procedersi alla trattazione per i procedimenti rientranti *ope legis* nelle tipologie ivi specificamente indicate (come nel precedente art. 2, comma 2, lettera g) del Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11), o per i quali sia stata ritenuta comunque necessaria la trattazione urgente, “*con dichiarazione la dichiarazione di urgenza fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate,*




con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”;

Ritenuto, in linea generale, che nel suddetto contesto emergenziale le ipotesi in cui, in via di eccezione, i procedimenti giudiziari debbano essere comunque trattati durante il periodo di sospensione, devono essere individuate sulla base di un'interpretazione restrittiva volta, in ragione della gravissima situazione di rischio epidemiologico in atto, a ridurre il più possibile assembramenti o, comunque, situazioni di prossimità fisica tra i diversi soggetti interessati;

Considerato pertanto che, sulla base delle considerazioni esposte, può giungersi a ritenere che il regime di eccezione debba ritenersi legato non solo alla natura del procedimento (come ad es. per quelli cautelari o cd. soprassessori), ma anche e soprattutto alla natura della posizione soggettiva sulla quale lo stesso è destinato ad incidere, che deve avere il rango di *“diritto fondamentale”*, come espressamente disposto dalla norma in oggetto in relazione ai provvedimenti cautelari;

Ritenuto pertanto che *“i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”* - che, in forza di quanto previsto dal citato art. 83, comma 3, lett. a), del D.lgs. 18/2020, sono esclusi dal rinvio di ufficio disposto dal primo comma dello stesso articolo - vanno individuati in quelli la cui trattazione in una data successiva al 15



aprile 2020 (di cessazione del regime di sospensione generalizzata)

impedisca di assicurare alle parti la tutela giurisdizionale minima

indispensabile dei suddetti diritti fondamentali;

Considerato che nessuno dei giudizi allo stato fissati per la

predetta udienza dell'1 aprile 2020 può ritenersi rientrare nel novero

delle eccezioni al regime del rinvio generalizzato a data successiva

a quella del 15 aprile 2020, stante la natura non fondamentale dei

diritti incisi dagli stessi, indipendentemente dallo stato e dalla natura

(*nomen iuris*) del procedimento;

Ritenuto che la cancelleria debba provvedere alla immediata

comunicazione del presente nel provvedimento alle parti costituite

nei procedimenti tutti fissati all'udienza sopra indicata;

P.Q.M.

Dispone il rinvio di ufficio dei procedimenti fissati per

l'udienza dell'1 aprile 2020, alle date che di seguito si indicano, con

riserva di modificare la data, l'orario e/o le modalità di trattazione,


anche sulla base di quanto eventualmente disposto dal Sig. Presidente

della Corte di Appello di Napoli, in forza di quanto previsto dall'art.

83, comma 5), 6) e 7), del D.lgs. n. 18/2020.

➤ **CONSIGLIERE RELATORE DOTT. ANTONIO
MUNGO**

**a) Procedimento n. 3691/2016, rinviato all'udienza del 3 giugno
2020;**



b) Procedimento n. 6154/2016, rinviato all'udienza del 17
novembre 2021;

c) Procedimento n. 847/2017, rinviato all'udienza del 17
novembre 2021;

d) Procedimento n. 1353/2019, rinviato all'udienza del 6 aprile
2022;

e) Procedimento n. 4957/2019, rinviato all'udienza del 13 ottobre
2021;

f) Procedimento n. 5043/2019, rinviato all'udienza del 14 ottobre
2020;

g) Procedimento n. 5051/2019, rinviato all'udienza del 4
novembre 2020;


h) Procedimento n. 5078/2019, rinviato all'udienza del 11
novembre 2020;

i) Procedimento n. 199/2020, rinviato all'udienza del 3 giugno
2020, ore 11.30

j) Procedimento n. 369/2020, rinviato all'udienza del 3 giugno
2020, ore 11.00;

k) Procedimento n. 6379/2018, rinviato all'udienza del 3 giugno
2020, ore 10.30;

➤ CONSIGLIERE RELATORE DOTT.SSA
ALESSANDRA TABARRO



a) Procedimento **n.3249/2017**, rinviato all'udienza del **1 aprile 2020**;

b) Procedimento **n.3854/2019**, rinviato all'udienza del **29 aprile 2020**;

➤ **CONSIGLIERE RELATORE DOTT. ANGELO DEL FRANCO**

a) Procedimento **n. 4346/2019**, rinviato all'udienza del **17 giugno 2020**;

b) Procedimento **n. 5195/2019**, rinviato all'udienza del **3 giugno 2020**;


c) Procedimento **n. 5342/2019**, rinviato all'udienza del **9 giugno 2020**;

d) Procedimento **n. 213/2020**, rinviato all'udienza del **3 giugno 2020**.

➤ **CONSIGLIERE RELATORE DOTT. GIULIANO TARTAGLIONE**

a) Procedimento **n.4510/2015**, rinviato all'udienza del **17 giugno 2020**;

b) Procedimento **n. 2057/2016**, rinviato all'udienza del **17 giugno 2020**;



c) Procedimento n. 2751-1/2016, rinviato all'udienza del 17

giugno 2020;

d) Procedimento n. 2178/2017, rinviato all'udienza del 15 luglio

2020;

e) Procedimento n. 2675/2018, rinviato all'udienza del 9

settembre 2020;

f) Procedimento n. 518/2019, rinviato all'udienza del 1 luglio

2020;

g) Procedimento n. 2384/2019, rinviato all'udienza del 30

settembre 2020;

h) Procedimento n. 3601/2019, rinviato all'udienza del 17

giugno 2020;

i) Procedimento n. 4291/2019 rinviato all'udienza del 16

settembre 2020;

j) Procedimento n. 4847/2019, rinviato all'udienza del 16

settembre 2020;

k) Procedimento n. 5100/2019, rinviato all'udienza del 17

giugno 2020;


l) Procedimento n. 639/2020, rinviato all'udienza del 17 giugno

2020;

m) Procedimento n. 310/2020, rinviato all'udienza del 20 maggio

2020;

➤ **CONSIGLIERE RELATORE DOTT.SSA NICOLETTA
CELENTANO**



a) Procedimento n. 5003/2016, rinviato all'udienza dell'15

luglio 2020;

b) Procedimento n. 6020/2017, rinviato all'udienza dell'15

luglio 2020;

c) Procedimento n. 5426/2019, rinviato all'udienza dell'15

luglio 2020;

Manda alla cancelleria di dare esecuzione al presente decreto,
inserendolo in copia e registrando il rinvio nel fascicolo informatico
di ciascuno dei sopra indicati procedimenti, dandone comunicazione
alle parti costituite.

Così deciso in Napoli, in data 23 marzo 2020

Il Presidente F.F.

Dott. Antonio Mungo

CORTE DI APPELLO di NAPOLI

1^a SEZIONE CIVILE

Depositato in Cancelleria

il 23-03-2020

